



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 maggio 2022;
letto il piano del consumatore depositato il 7 gennaio 2022 con cui
Salvatore, nato a P _____ residente in _____,
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolaia Lo
Piccolo, ha formulato una proposta di piano del consumatore;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2,
L. 3/2012, nonché la relazione del 31.12.2021, redatta dal Professionista nominato con
funzioni di OCC, dott.ssa Rosa Li Destri, avente i contenuti di cui all'art. 9, comma 3 ed
attestante la fattibilità del piano;
vista la successiva "Nota di integrazione del piano del consumatore" depositata
dalla dott.ssa Li Destri n.q. in data 7.3.2022 con la quale quest'ultima tramette
comunicazione di precisazione del credito per la SPRING SPV SRL, cessionaria del
credito di BPER Banca S.p.A., per un complessivo ammontare di € 140.361,16;
vista l'ordinanza riservata depositata da questo Giudice in data 11.3.2022, con cui –
preso atto della citata precisazione del credito di SPRING SPV SRL, superiore rispetto
all'importo previsto nel piano depositato, pari ad € 126.140,09 - ha assegnato termine
al proponente fino al 28 marzo 2022 per la predisposizione ed il deposito del piano di
rientro dell'esposizione debitoria rimodulato alla luce della diversa entità del credito di
SPRING SPV SRL;
visto il piano di ammortamento depositato dall'avv. Lo Piccolo in data 28.3.2022;
vista, infine, la Relazione del 17.5.2022, depositata dalla dott.ssa Li Destri n.q. in
merito alla proposta rimodulata in ossequio al provvedimento del Tribunale dell'11
marzo 2022;
letto il parere negativo dell'avv. Grazia Gugliotta nell'interesse di SPRING SPV s.r.l.,
del 6.5.2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che appaiono dimostrati la qualità di consumatore rivestita da Piazza Salvatore e il suo stato di sovraindebitamento, da intendersi – a mente dell’art. 6, comma 2, lett. a), L. cit. – come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l’assenza di atti in frode ai creditori;

rilevato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

osservato che, a seguito dell’intervento delle modifiche legislative sopra menzionate, lo scrutinio sulla meritevolezza non è stato eliminato, bensì collocato all’art. 7, comma 2, lett. d-ter), L. cit., ai sensi del quale *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, [...] limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*;

considerato, dunque, che l’accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto – per la rilevanza dell’effetto esdebitatorio che produce (in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz’altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano ex art. 12-bis, comma 4, L. cit.) – ad un severo sindacato di meritevolezza demandato al giudice;

rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;

considerato quindi che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quantomeno, difficilmente prevedibili) *ex ante* e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell’assunzione delle proprie obbligazioni;

ritenuto che, applicando i suesposti principi al caso di specie, devono essere condivise le valutazioni del gestore della crisi, nella parte in cui – premessi che le cause del sovraindebitamento sono riconducibili, per un verso, al licenziamento subito a seguito della decisione della società datrice di lavoro che, nel mese di maggio 2016, ha ridotto il personale e licenziato il Piazza e, per altro verso, al (conseguente) minor reddito percepito da quest’ultimo con la nuova assunzione presso il Comune di Terrasini a far data dal luglio 2018 - ha rilevato che *“...la situazione di*

sovraindebitamento in cui attualmente versa il ricorrente non sia stata determinata colposamente, avendo quale unica ed ultima finalità la soddisfazione dei bisogni familiari e traendo origine dall'incolpevole licenziamento ed in seguito dalla nuova posizione lavorativa che non ha più garantito entrate reddituali sufficienti" (cfr. pagina 15 della Relazione, in atti);

considerato, inoltre, che la quasi totalità dei debiti del ricorrente è ascrivibile alla necessità di provvedere all'acquisto della prima casa di abitazione che si colloca, temporalmente, in un periodo in cui il ricorrente poteva contare su un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un rapporto rata/reddito proporzionato;

rilevato che il piano prevede:

- la corresponsione della somma di € 3.000,00 da versare in un'unica soluzione che va a ridurre la somma totale da pagare in prededuzione (compenso del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della crisi – dott.ssa Rosa Li Destri - e compenso del legale del ricorrente avv. Nicolaia Lo Piccolo);
- il pagamento della somma di € 9.896,68 da versare in n.12 rate mensili di € 830,32 in favore dell'importo residuo in prededuzione che verrà, pertanto, soddisfatto integralmente;
- il pagamento parziale (40.82%) del creditore munito di privilegio sul bene immobile, SPRING SPV S.r.l. che, a fronte di un credito di € 140.361,16 riceverà l'importo di € 59.439,80;
- il pagamento parziale (40%) dei creditori muniti di privilegio mobiliare generale: Riscossione Sicilia SpA. Agenzia delle Entrate, Comune di Terrasini;
- il pagamento parziale (5%) dei creditori chirografari: Unicredi Banca SpA, quota chirografaria del credito di Riscossione Sicilia S.p.A.;

visto il piano di ammortamento del 28.3.2022, così come rimodulato alla luce della precisazione del credito di SPRING SPV S.r.l., da intendersi in questa sede espressamente richiamato;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore il quale, percependo un reddito da lavoro a tempo indeterminato, assicura una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, al riguardo, che il sig. Piazza, a garanzia dell'esecuzione di quanto previsto nel Piano, mette a disposizione: una somma pari ad € 3.000,00 in un'unica soluzione; la parte eccedente della retribuzione rispetto alla quota ritenuta necessaria per il soddisfacimento delle esigenze del proprio nucleo familiare pari ad € 840,00 circa mensili; una somma mensile pari ad € 500,00 corrisposta dal Sig. Cosentino Paolo, *ad adiuvandum*, derivante da pensione INPS;

considerato, inoltre, che il patrimonio nella titolarità del debitore, costituito dalla casa di abitazione intestata al ricorrente, stimata in base alle quotazioni OMI di riferimento in € 106.628,00, non fa venir meno il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto correttamente espresso dall'organismo di composizione della crisi alle pagine 24 e 25 della Relazione (in atti) (“...è ragionevole ritenere che una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno diversi esperimenti di vendita deserti con conseguente ribasso del bene. Pertanto, considerata un'incidenza di circa il 12% delle spese della procedura (spese di pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, oltre alle competenze dei professionisti coinvolti nella PEI), tenuto conto dei coefficienti di abbattimento come da prassi del 25% al terzo esperimento di vendita, il valore realizzato dalla vendita forzata risulterebbe di poco superiore ad Euro 47.000,00 e quindi minore all'importo che viene riconosciuto al credito assistito da garanzia di primo grado con il presente piano...”), tenuto anche conto che, in sede di esecuzione immobiliare, i crediti assistiti da privilegio mobiliare non riceverebbero alcuna soddisfazione, mentre il presente piano prevede il loro soddisfacimento nella misura del 40,00%;

ritenuto, in conclusione, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott.ssa Rosa Li Destri, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da
attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott.ssa Rosa Li Destri, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC, a seguito dell'oscuramento di dati attinenti la *privacy* del proponente e la comunicazione alla Banca d'Italia;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti;

inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott.ssa Rosa Li Destri.

Palermo, 16 giugno 2022

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.